

Deliberazione n. 24 del 07/06/2016

OGGETTO: VERTENZA ATO-R/ASA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA. ABBANDONO DELLA CAUSA PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI IVREA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- ASA gestiva la discarica sita in Castellamonte, Loc. Vespia, che si è esaurita il 30 settembre 2010: i costi per la copertura finale, il recupero ambientale e la gestione post-operativa di tale discarica ammontano ad Euro 7.589.866,61, secondo le stime fornite dalla stessa ASA ad ATO-R in data 16 giugno 2010.
- La somma de qua avrebbe dovuto essere accantonata da ASA in un fondo vincolato all'espletamento della attività di chiusura e post-chiusura della discarica; tuttavia, a causa delle criticità finanziarie in cui la società versava, tale fondo non venne mai costituito.
- ASA entrava in Amministrazione Straordinaria il 3 maggio 2010.
- Pertanto ATO-R, al fine di tutelare l'interesse pubblico connesso alla corretta gestione post-operativa della discarica, domandava di essere ammessa al passivo della Procedura di Amministrazione Straordinaria per la citata somma, "da destinarsi ad un fondo di accantonamento vincolato per le attività di chiusura e post-chiusura della discarica di Castellamonte, che dovrà essere gestito da un soggetto qualificato che ATOR provvederà ad individuare sulla base della normativa vigente".
- In sede di progetto di stato passivo il Commissario Straordinario rigettava la domanda di ATOR, "da escludere per carenza di legittimazione attiva e in quanto il credito non risulta allo stato né liquido né esigibile". Tale determinazione veniva recepita nello stato passivo di ASA reso esecutivo in data 24 febbraio 2011, nonostante le osservazioni nel frattempo presentate da ATO-R con le quali veniva ribadito che "competete all'ATOR – in qualità di autorità di settore – l'esercizio del controllo sugli impianti delle discariche sia nel periodo di attività che dopo la chiusura, nonché di vigilanza sui soggetti gestori al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia e conseguentemente tutaletre i cittadini, utenti finali del servizio" e che la liquidità ed esigibilità del credito senza dubbio sussistevano, a fronte dei precisi obblighi di legge relativi al post-mortem delle discariche che ASA era tenuta a rispettare.
- Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Ivrea il 29 aprile 2011, ATO-R proponeva pertanto opposizione allo stato passivo di ASA, chiedendo di essere ammessa al passivo della Procedura per la somma de qua oltre interessi, ovvero per la somma da accertarsi in corso di causa a mezzo di CTU volta a determinare l'effettivo ammontare dei costi di chiusura e di gestione post-mortem della discarica di Vespia. Il predetto giudizio è tuttora in corso.

CONSIDERATO CHE in data 28 novembre 2013, in seguito a procedura di gara ad evidenza pubblica svolta da ATO-R in esercizio associato di funzioni con il Commissario Straordinario di ASA, veniva ceduto, con atto a rogito notaio Smirne rep. 892 racc. 630, il ramo c.d. "Complesso Aziendale discariche e autorizzazioni" di ASA, di cui fa parte anche la discarica di Castellamonte, alla società Agrigarden S.r.l.. In pari data, Agrigarden srl sottoscriveva con ATO-R il Contratto di Servizio per la gestione operativa e post operativa della discarica di Castellamonte.

PRESO ATTO CHE il prossimo 10 giugno 2016 si svolgerà innanzi al Tribunale di Ivrea ulteriore udienza nel giudizio di opposizione allo stato passivo di ASA, per recuperare la somma necessaria per la gestione del c.d. post-mortem della discarica sita in Vespia a suo tempo gestita da ASA: il Giudice Istruttore ha

comunicato che in esito a tale udienza - qualora non sia stato raggiunto un accordo tra le parti e alla luce del fatto che sin dal 2012 sono stati concessi rinvii per permettere la definizione transattiva della posizione - tratterà la causa a decisione.

RITENUTO che, tramite la cessione del ramo aziendale sopra descritta e il perfezionamento dei relativi iter autorizzativi, l'obiettivo per il quale era stato promosso il giudizio di opposizione allo stato passivo di ASA, in oggetto, sia stato sostanzialmente raggiunto: ad oggi è infatti stato individuato il soggetto tenuto a sostenere gli oneri, anche economici, della gestione del post-mortem della discarica di Vespia. A tal fine si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, la nota del legale di ATO-R avv. Mario Ravinale, dalla quale emerge la condivisa valutazione di abbandonare la causa di opposizione allo stato passivo tuttora pendente innanzi al Tribunale di Ivrea, compensando le spese di lite.

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, abbandonare la causa in oggetto di opposizione allo stato passivo tuttora pendente innanzi al Tribunale di Ivrea, compensando le spese di lite.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 163/2006

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

| | Presenti | Assenti |
|--------------------|----------|---------|
| Caltagirone Diego | X | |
| Casotti Gianluigi | X | |
| Massimino Giuseppe | X | |
| Rossi Maurizio | | X |

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 3

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 3

Contrari n. 0


Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di abbandonare, per le motivazioni espresse in premessa, la causa di opposizione allo stato passivo di ASA, in oggetto, tuttora pendente innanzi al Tribunale di Ivrea, compensando le spese di lite, anche alla luce della nota del legale di ATO-R avv. Mario Ravinale, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare pertanto mandato al legale incaricato di ATO-R, avv. Mario Ravinale, di procedere in attuazione del precedente punto 1..
3. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.



Il Segretario
Dott. Luigi Gerlando Russo



Il Presidente
Diego Caltagirone

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L.




Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Federica Canuto

ALLEGATO

Fe

RAVINALE E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI



Avv. Mario RAVINALE
Avv. Paola BALDASSARRE
Avv. Monica PERENO
Avv. Michele TONINELLO

10128 TORINO
VIA F. MOROSINI N. 18
TEL. 011.56.83.238 - 011.58.07.892
FAX 011.58.06.307 - 011.56.84.073

Avv. Cristina DI BELLA
Avv. Laura COSSON
Avv. Alessandro CORRADI
Avv. Alessandro CAVALLITO
Avv. Federico GUARINI
Avv. Marica CRESTA
Avv. Silvia ALBERIGHI
Avv. Giulia ASIGLIANO
Avv. Luigi VENUTI
Avv. Alice RAVINALE
Avv. Stefano MONGILARDI
Avv. Luna AMBROSINO
Avv. Sara MURGIA
Dott.ssa Alessandra PATANÉ
MR/AR

12100 CUNEO
CORSO NIZZA N. 13
TEL. 0171.697694

Torino, 6 giugno 2016

Spettabile
ATO-R
Via Pio VII 9
10135 TORINO

C.a. gentile signora
dott.ssa Federica Canuto
federica.canuto@atorifiutitorinese.it

via e-mail

ATO-R/ASA in Amministrazione Straordinaria
Tribunale di Ivrea – R.G. 727/2011

Spettabile ATO-R,

come è noto, il prossimo 10 giugno si svolgerà innanzi al Tribunale di Ivrea udienza nel giudizio di opposizione a stato passivo in epigrafe, avente ad oggetto la somma necessaria per la gestione del c.d. post-mortem della discarica sita in Vespia a suo tempo gestita da ASA: il Giudice Istruttore ha comunicato che in esito a tale udienza - qualora non sia stato raggiunto un accordo tra le parti e alla luce del fatto che sin dal 2012 sono stati concessi rinvii per permettere la definizione transattiva della posizione - tratterrà la causa a decisione.

RAVINALE E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI

A fronte di tale circostanza, ritengo opportuno ripercorrere brevemente la complessa vicenda oggetto di causa.

Come è noto, ASA – in Amministrazione Straordinaria dal 3 maggio 2010 – gestiva la discarica sita in Castellamonte, Loc. Vespia, che si è esaurita il 30 settembre 2010: i costi per la copertura finale, il recupero ambientale e la gestione post-operativa di tale discarica ammontano ad Euro 7.589.866,61, secondo le stime fornite dalla stessa ASA ad ATO-R in data 16 giugno 2010.

La somma *de qua* avrebbe dovuto essere materialmente accantonata da ASA in un fondo vincolato all'espletamento della attività di chiusura e post-chiusura della discarica; tuttavia, a causa delle criticità finanziarie in cui la società canavesana versava, tale fondo non veniva costituito.

Pertanto ATO-R, al fine di tutelare l'interesse pubblico connesso alla corretta gestione post-operativa della discarica, domandava di essere ammessa al passivo della Procedura di Amministrazione Straordinaria per la citata somma, *"da destinarsi ad un fondo di accantonamento vincolato per le attività di chiusura e post-chiusura della discarica di Castellamonte, che dovrà essere gestito da un soggetto qualificato che ATOR provvederà ad individuare sulla base della normativa vigente"*.

In sede di progetto di stato passivo il Commissario Straordinario rigettava la domanda di ATOR, *"da escludere per carenza di legittimazione attiva e in quanto il credito non risulta allo stato né liquido né esigibile"*.

E tale determinazione veniva recepita nello stato passivo di ASA reso esecutivo in data 24 febbraio 2011, nonostante le osservazioni nel frattempo presentate da ATO-R con le quali veniva ribadito che *"competete all'ATOR – in qualità di autorità di settore – l'esercizio del controllo sugli impianti delle discariche sia nel periodo di attività che dopo la chiusura, nonché di vigilanza sui soggetti gestori al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia e conseguentemente tutelare i cittadini, utenti finali del servizio"* e che la liquidità ed esigibilità del credito senza dubbio sussistevano, a fronte dei precisi obblighi di legge relativi al post-mortem delle discariche che ASA era tenuta a rispettare.

Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Ivrea il 29 aprile 2011, ATO-R proponeva pertanto opposizione allo stato passivo di ASA, chiedendo di essere ammessa al passivo della Procedura per la somma *de qua* oltre interessi, ovvero per la somma da accertarsi in corso di causa a mezzo di CTU volta a determinare l'effettivo ammontare dei costi di chiusura e di gestione post-mortem della discarica di Vespia.

ASA si costituiva nel predetto giudizio eccependo in particolare:

- la carenza di legittimazione attiva dell'ATOR: a detta della Procedura il soggetto "in astratto" legittimato a proporre l'azione sarebbe stata infatti la Provincia di Torino, in quanto ente che aveva autorizzato l'esercizio

RAVINALE E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI

dell'impianto e che aveva determinato, in forza delle prescrizioni normative, "gli obblighi di fare fungibili susseguenti all'esaurimento della capacità ricettiva della discarica";

- la carenza del presupposto dell'esigibilità del credito, in quanto asseritamente "l'adempimento degli obblighi attinenti alla chiusura e alla gestione post mortem dell'impianto presuppone l'adozione da parte della Provincia di un atto di approvazione della chiusura della discarica in conformità all'art. 12 d.lgs. 36/2003" nonché "l'attivazione nei confronti dell'ASA dell'autonomo procedimento per l'adempimento coattivo", e nessuna di tali circostanze si era verificata;
- la carenza del presupposto di liquidità del credito;
- in ogni caso, la natura chirografaria della pretesa creditoria di ATO-R.

Le criticità del giudizio in oggetto, già più volte discusse con la vostra Associazione, sono note: in particolare, è verosimile che possa trovare accoglimento l'eccezione formulata da ASA circa la sussistenza della legittimità attiva in capo alla (allora) Provincia di Torino anziché ad ATO-R.

Di tale circostanza si aveva contezza sin da subito: tuttavia, preso atto che non era intenzione della Provincia agire a tutela del credito, è parso in ogni caso opportuno promuovere l'azione in oggetto, al fine di evitare che un'obbligazione di siffatta entità – tanto economica che ambientale – rimanesse priva del soggetto tenuto a curarsene quantomeno fintanto che l'Amministrazione Straordinaria non avesse ceduto la discarica a soggetti terzi.

Ciò è infine avvenuto, in esito ad idonea procedura di gara, in data 28 novembre 2013, allorché con atto a rogito notaio Smirne rep. 892 racc. 630 il ramo c.d. "Complesso Aziendale discariche e autorizzazioni" di ASA, di cui fa parte anche la discarica di Castellamonte, è stato ceduto alla società Agrigarden S.r.l.

In pari data, la Agrigarden ha altresì sottoscritto con ATO-R contratto di servizio per la gestione operativa e post operativa della discarica *de qua*; infine, nonostante un'attesa durata anni, alla Agrigarden sono pervenute le autorizzazioni provinciali necessarie per iniziare ad operare presso il sito di Vespia.

Ritengo pertanto che, tramite la cessione del ramo aziendale *de quo* e il perfezionamento dei relativi iter autorizzativi, l'obiettivo per il quale era stato promosso il giudizio di opposizione a stato passivo in oggetto sia stato sostanzialmente raggiunto: ad oggi è infatti stato individuato il soggetto tenuto a sostenere gli oneri, anche economici, della gestione del post-mortem della discarica di Vespia.

RAVINALE E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI

Alla luce di quanto sopra, ritengo pertanto opportuno valutare concretamente la possibilità di abbandonare la causa di opposizione a stato passivo tuttora pendente innanzi al Tribunale di Ivrea.

E' vero infatti che una sentenza favorevole nel predetto giudizio permetterebbe, per estremo scrupolo e per il caso di inadempimento di Agrigarden (ipotesi che lascio comunque alla vostra valutazione, non disponendo degli elementi per un concreto esame della posizione), la cristallizzazione del credito di ATO-R nei confronti della Procedura di Amministrazione Straordinaria; ma è altrettanto vero che la prosecuzione del giudizio, visto il valore della controversia, comporterebbe un netto innalzamento dei costi da sostenere (tanto per le spese legali che per la tassa di registrazione della sentenza) - e ciò a fronte della persistente incapienza patrimoniale di ASA, che comunque impedirebbe la piena soddisfazione del credito anche qualora lo stesso venisse ammesso al passivo in via di prededuzione.

Non solo: non va negato che la prosecuzione del giudizio potrebbe altresì comportare la soccombenza di ATO-R, attesa la complessità della vicenda oggetto di causa e, in particolare, i dubbi circa la effettività sussistenza in capo ad ATO-R della legittimazione ad agire per la tutela del credito.

A fronte delle considerazioni che precedono, e con la consapevolezza che l'interesse pubblico per il quale era stato promosso il giudizio in oggetto risulta ad oggi tutelato a fronte della cessione del ramo d'azienda di cui è parte la discarica di Vespia ad altro soggetto, ritengo pertanto che sia opportuno abbandonare la causa tuttora pendente innanzi al Tribunale di Ivrea.

Resto a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario e in attesa di conoscere le vostre determinazioni.

Cordiali saluti.

avv. Mario Ravinale

